

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 42 del 30/06/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 30/06/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 42 del 30/06/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Dirigenti – Segretario Comunale – Comandante P.L. - Titolari di P.O. -

Dalla Residenza Comunale, li 04/07/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione C.C. n. 42 del 30/06/2014

CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI RIMINI E IL COMUNE DI SALUDECIO PER LA GESTIONE DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:13 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	TONTI TIZIANO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	DEL PRETE ENRICO	G
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	GAUDENZI SIMONA	P
SABATTINI LAURA	P	CECCHINI MARCO	G
PICCIONI GIOVANNA	P	CASANTI FILIPPO	P
CAVOLI ALBERTO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
GALLI SEVERINO	P		

PRESENTI N 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

I Consiglieri Del Prete e Cecchini Marco sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli Assessori: SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO, SIGNORINI FABRIZIO.

Sono, altresì, presenti il dott. Deluigi, Dirigente dei Servizi Finanziari e i dott. Bartolucci e Lauri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 51 (proponente: Sindaco) predisposta in data 12/06/2014 dal Dirigente Giuseppina Massara;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/06/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 20/06/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il Sindaco;

Seguono gli interventi:

- ✓del Segretario Comunale, dott.ssa Massara,
- ✓del Capogruppo Casanti (O.C.),
- ✓dell'Assessore Galvani,
- ✓del Segretario Comunale,
- ✓dell'Assessore Galvani,
- ✓del Capogruppo Casanti (O.C.), per dichiarazione di voto di astensione,
- ✓del Capogruppo Ercolessi (P.D.), per dichiarazione di voto favorevole;

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri assegnati..... n. 17
Consiglieri presenti e votanti n. 15,
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza),
Voti contrarin.00 ,
Astenuiti.....n.05 (i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C.);

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 51

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti:
Consiglieri assegnati..... n. 17
Consiglieri presenti e votanti n. 15,
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza),
Voti contrarin.00 ,
Astenuiti.....n.05 (i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C.);

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

=====

Prima di chiudere la seduta consiliare, il Sindaco ringrazia pubblicamente il dott. Deluigi per il lavoro svolto. La seduta si conclude alle ore 23:17.

=====



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 12/06/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

-l'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) il quale prevede che “Gli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'art. 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.”;

-l'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini , la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

-l'art. 12 D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (uffici per la gestione del contenzioso del lavoro) prevede anch'esso che “Le amministrazioni pubbliche provvedano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività extragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.”;

-l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 24 prevede, in linea generale, che le “amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione di attività di interessi comuni.”;

-che la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni” prevede all’art. 1, co. 86 lett. a) che “Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo. B) omissis...”

-tra gli obiettivi di mandato della Provincia di Rimini vi è quello di sviluppare una rete di coordinamento tra gli enti locali della provincia stessa contribuendo a costituire una rete di rapporti istituzionali di supporto alle altre realtà locali su varie tematiche e, in particolare, sul tema della prevenzione del contenzioso e della difesa in giudizio, al fine di sviluppare una cultura organizzativa di rete condivisa finalizzata ad assicurare una gestione del contenzioso adeguata professionalmente e omogenea a livello territoriale, nonché a realizzare economie di scala per gli Enti coinvolti;

Considerato che: la Provincia di Rimini, il Comune di Cattolica e il Comune di Saludecio, hanno espresso l'indirizzo di costituire un Ufficio Unico di Advocatura Civica, per conseguire economie di spesa nella gestione dell'Ufficio, valorizzare la professionalità delle risorse umane adibite all'Ufficio e condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con gli enti associati;

Ritenuto opportuno e conveniente gestire in forma associata e coordinata, mediante la costituzione di un Ufficio unico di Advocatura Pubblica con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio con i seguenti obiettivi:

- a) migliorare l'efficienza nella gestione delle liti ed ottenere un effetto deflattivo del contenzioso attualmente esistente attraverso la presenza nella struttura organizzativa dell'Ente di un Ufficio in grado di assicurare la consulenza giuridico-legale, lo studio delle più ricorrenti fattispecie generatrici di controversie e la predisposizione delle relative proposte migliorative;
- b) conseguire economie di spesa;
- c) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti;

Attesa la necessità di approvare uno schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 T.U.EE.LL. e ss.mm.ii., che determini l'oggetto specifico, le finalità e la durata della stessa, le modalità di svolgimento del servizio convenzionato, i rapporti finanziari e le forme di consultazioni tra gli enti stipulanti, nonché i loro reciproci impegni, ed allegata alla lett. A) della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza in materia di “convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative”;

DELIBERA

1) di costituire il nuovo Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio, per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa;

2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto alla A) per costituirne parte integrante e sostanziale, per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura con la Provincia di Rimini e il comune di Saludecio;

3) di riservare a separati atti dei competenti uffici la stipula della convenzione e tutti gli atti necessari all'attivazione dell'Ufficio Unico per l'Avvocatura Pubblica con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio entro il 10/07/2014;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.